



08.10/000266-01  
DIRA41000 - 2014/121

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I.. PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA "CASCINA BISCARETTO - FONTANILE" NEI COMUNI DI VILLANOVA SOLARO, SCARNAFIGI E RUFFIA.

PROPONENTI: SELGHIS S.P.A, STRADA SCARNAFIGI N. 1, VILLANOVA SOLARO E P.A.B. S.R.L., CORSO VINZAGLIO N. 3, TORINO. PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista** l'istanza in data 07.08.2013, con prot. n. 69832, del Sig. Francesco Pairotti, legale rappresentante della ditta SELGHIS S.p.A., Strada Scarnafigi n. 1, Villanova Solaro, e Presidente della P.A.B. s.r.l., Corso Vinzaglio n. 3, Torino, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Premesso che:**

- il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 07.08.2013.
- Sul BURP n. 34 del 22 / 08 / 2013 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., riguarda una variante al progetto trentennale di coltivazione mineraria e recupero ambientale presentato nel settembre 2005 e per il quale la Provincia di Cuneo, con D.G.P. n. 679 del 27.12.2006, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. Il progetto di variante in esame prevede un'estensione finale del bacino di cava, e della superficie del lago di cava che ne deriverà al termine del recupero ambientale dell'area, ad una superficie complessiva di 39 ettari circa. L'attività di estrazione di inerti alluvionali (ghiaia e sabbia) è stimabile in circa 8 milioni di mc di materiale. La coltivazione risulta suddivisa in due fasi: la prima si svilupperà in un arco di tempo di 9 anni (dal 2013 al 2022), la seconda avrà una durata temporale di 15 anni (dal 2022 al 2037). La volumetria totale, per il periodo 2013 – 2022, è pari a circa 3.720.610 mc.; dal 2022 al 2037 si procederà al completamento del progetto per altri 4.350.000 mc.. I terreni in oggetto, per una superficie totale complessiva di circa 839.145 mq., sono nella disponibilità delle Società proponenti.
- In data 17 ottobre 2013 si è svolta la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ed il contestuale sopralluogo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della predetta legge regionale.
- Il 23 ottobre 2013 si è riunita, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 69/1978 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 96059 del 04.11.2013. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- Il 31.01.2014, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito delle predette integrazioni non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 10 aprile 2014 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, dei Comuni di Ruffia, Scarnafigi e Villanova Solaro e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, e precisamente:
- Parere favorevole espresso da parte di **A.I.Po** circa la compatibilità dell'intervento con le Norme di Attuazione del PAI, nonché dal punto di vista idraulico ex artt. 93 e 97 del R.D. 523/1904, di cui alla nota acquisita agli atti del procedimento con prot. n. 35317 del 09.04.2014, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).

- Parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale **relativamente al progetto complessivo (comprendente entrambe le fasi del piano di estrazione a progetto, che hanno durata dal 2013 al 2037)**, sia il parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **relativamente soltanto alla prima fase del piano di estrazione a progetto, che durerà sino al 31.12.2022**. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 2**).
- Parere favorevole espresso in Conferenza da parte dei **Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia** circa il rilascio delle rispettive autorizzazioni ex L.R. 69/78 e s.m.i. e delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., che verranno assunte a seguito della notifica del giudizio di compatibilità ambientale.
- Parere favorevole, senza condizione alcuna, della **Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo e Dighe**, pervenuto a Conferenza di Servizi conclusa, con nota prot. n. 39542 del 22.04.2014.

Si dà atto che la **Regione Piemonte – Settore Montagna**, con nota prot. ric. n. 32616 del 02.04.2014, ha comunicato che non è necessaria l'espressione del parere di competenza ex L.R. 45/89 e s.m.i., poiché l'area oggetto di trasformazione non interessa alcuna superficie boscata.

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri di Autorità di Bacino del Fiume Po, dell'ASLCN1, della Regione Piemonte – Settore Attività Estrattive e del Settore provinciale Viabilità che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, (vedasi nota prot. n. 35242 del 09.04.2014 – **ALLEGATO 3**), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al **progetto complessivo (prima fase: 2013-2022 e seconda fase: 2022-2037)**, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dai proponenti, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione della variante di progetto (prima e seconda fase) è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalle Società istanti, come da progetto presentato;
2. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata ai Comuni di Ruffia, Scarnafigi e Villanova Solaro ed alla Provincia di Cuneo;
3. entro il 31 marzo di ogni anno le Ditte istanti sono tenute a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica corredata da documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che cartaceo) relativa allo stato di avanzamento della coltivazione, al consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente e ad una previsione degli interventi da eseguire nel corso dell'anno successivo. Dovranno inoltre essere forniti i

- dati relativi alle volumetrie di materiale estratto distinguendo tra utile e le diverse tipologie di rifiuti di estrazione;
4. entro la medesima data dovrà essere presentata una documentazione di aggiornamento annuale comprendente un piano quotato aggiornato in scala non inferiore a 1:2.000 (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo) e sezioni batimetriche, estese ad un adeguato tratto del torrente Varaita; le Ditte dovranno seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. – Primo stralcio “Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”;
  5. dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda il rilievo dei livelli freatici e periodiche analisi della qualità delle acque; in particolare dovranno essere realizzati:
    - i. misure del livello freatico, con frequenza mensile nei due piezometri di monte idrodinamico denominati Pz1 e Pz4 ed in almeno un piezometro di valle (Pz9) dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel torrente;
    - ii. analisi della qualità delle acque del lago di cava e dei piezometri, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell'acqua;
    - iii. con frequenza trimestrale rilievo della temperatura dell'acqua del lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e a profondità superiore a 2 m;
    - iv. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);
    - v. analisi biologiche, consistenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplanctonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;
  6. i risultati del piano di monitoraggio sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza annuale unitamente a quanto richiesto al precedente punto 4 del presente verbale;
  7. nessun intervento di scavo potrà essere realizzato all'interno della fascia ricompresa entro i 150 m dalla sponda del Torrente Varaita. Tale limitazione è da considerarsi valida sia per le porzioni di giacimento sopra il livello della falda che per quelle ricomprese all'interno dell'attuale lago di cava;
  8. la massima profondità di scavo non sia spinta al di sotto della quota assoluta di 220 m sl.m, indicata negli elaborati cartografici allegati al progetto;
  9. nelle fasi di approfondimento dello scavo sotto falda dovrà essere prestata particolare attenzione al raccordo tra i diversi piani di fondo scavo, al fine di garantire la stabilità nel tempo delle scarpate, sia sopra che sotto falda, nel pieno rispetto delle previsioni progettuali;
  10. la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;
  11. al fine di garantire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante, le sponde di neoformazione risultanti dall'ampliamento previsto per la prossima fase di intervento dovranno essere rimodellate con una pendenza non superiore a 20°, per la parte fuori falda, e dovranno essere risagomate con un andamento il più possibile sinuoso e non rettilineo, anche in ottemperanza a quanto già previsto e prescritto per le aree già realizzate. Si dovrà pertanto limitare l'eccessiva regolarità e linearità delle sponde, creando adeguate movimentazioni e sinuosità, attraverso la scrupolosa applicazione degli accorgimenti previsti in progetto;
  12. per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione che alle opere di recupero ambientale;
  13. i rifiuti di estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento dovranno essere gestiti

- secondo quando indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalle Ditte istanti ai sensi del D.Lgs. 117/2008;
14. in merito al monitoraggio dei rifiuti di estrazione, con particolare riferimento al terreno vegetale di scopertura del giacimento utile, in occasione dei monitoraggi annuali prescritti deve essere verificata la consistenza degli accantonamenti man mano esistenti la cui ubicazione deve essere riportata sul rilievo topografico di aggiornamento di cui al punto 4 del presente verbale
  15. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle aree in ampliamento in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
  16. gli impianti delle specie arboree-arbustive che interesseranno sia le aree di cava oggetto di coltivazione della prossima fase di intervento, sia le porzioni già ad oggi caratterizzate da morfologia definitiva e non ancora del tutto recuperate, dovranno seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile. In particolare dovrà essere evitata la piantumazione lineare e dovrà essere eseguita una messa a dimora delle diverse specie indicate in progetto realizzando gruppi polispecifici atti ad evitare un effetto di eccessiva artificialità. Dovranno inoltre essere scrupolosamente seguite le indicazioni progettuali circa le tecniche e le modalità di impianto, nonché la scelta delle diverse specie vegetali da impiegare, nelle varie aree progettuali in cui è stato suddiviso l'intero sito di cava, secondo specifici criteri di zonizzazione;
  17. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;
  18. il fosso di gronda previsto lungo il perimetro del lago di cava dovrà essere prontamente adeguato con il progredire della coltivazione;
  19. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
  20. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto** che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

**Vista** la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32;
- la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  
lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Vista** la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 23 ottobre 2013 e del 10 aprile 2014, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 10 aprile 2014 – sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto complessivo (prima fase: 2013-2022 e seconda fase: 2022-2037) in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 20, nonché di quelle espresse nell'Allegato 2.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al **complessivo** progetto di coltivazione della cava "Cascina Biscaretto - Fontanile" nei Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia, **comprendente cioè entrambe le fasi del piano di estrazione a progetto, che hanno durata dal 2013 al 2037**, presentato da parte di SELGHIS S.p.A., Strada Scarnafigi n. 1, Villanova Solaro, e di P.A.B. s.r.l., Corso Vinzaglio n. 3, Torino, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 20 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
4. **DI RINVIARE** il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., **relativamente soltanto alla prima fase del piano di estrazione a progetto, che durerà sino al 31.12.2022**, ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Villanova Solaro, Scarnafigi e Ruffia, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
5. **DI SUBORDINARE** il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i." (**ALLEGATO 2**).
6. **DI RINVIARE** il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D.Lgs 42/04 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Villanova Solaro e Ruffia, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
7. **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativa agli interventi di recupero ambientale che ricadono in ambito paesaggisticamente vincolato del Comune di Scarnafigi, detti interventi verranno realizzati soltanto fra parecchi anni e, pertanto, non è prevista al momento il rilascio di specifica autorizzazione di merito, secondo quanto indicato nella nota del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, pervenuta agli atti in data 15.04.2014 con prot. n. 37479 (**ALLEGATO 4**).
8. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di

competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
10. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
11. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni di cui al punto 4 sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
12. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
13. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **la data del 31.12.2037**. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
14. **DI INVIARE** il presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. n. 35317 del 09.04.2014 di **A.I.Po** circa la compatibilità dell'intervento con le Norme di Attuazione del PAI, nonché dal punto di vista idraulico ex artt. 93 e 97 del R.D. 523/1904 (**ALLEGATO 1**).
- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (**ALLEGATO 2**).
- Nota prot. n. 35242 del 09.04.2014 dell'**ARPA** (**ALLEGATO 3**).
- Nota del **Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio**, pervenuta agli atti in data 15.04.2014 con prot. n. 37479 (**ALLEGATO 4**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al

Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO